

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CVI

n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI
(Anno 2019)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(DI MAIO)

Trasmessa alla Presidenza il 10 novembre 2020

PAGINA BIANCA



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9 di modifica della
Legge 26 dicembre 1981, n. 763

***“Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore
dei profughi italiani”***

Attività svolta nel corso del 2019

* * *



Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2019

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni indicano i titolari dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI - Min. Interno- MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati.

In virtù del mancato rinnovo dei precedenti, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI non ha rilasciato, nel 2019, "Attestati di rimpatrio dei profughi italiani".